



TRIBUNALE ORDINARIO
DI VALLO DELLA LUCANIA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE MOBILIARE

letti gli atti del procedimento;

preso atto dell'istanza di vendita formulata dal creditore procedente; rilevato che custode del compendio pignorato è la debitrice; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell'esperto, in ordine sia all'individuazione che alla stima della nave; ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere al prezzo base di euro €.465.000,00 (Quattrocentosessantacinquemila/00 Euro), di cui €.420.000,00 (Quattrocentoventimila/00 Euro) per la nave da pesca, €.5.000,00; per ciascuno dei due natanti a remi in vetroresina (lampara), attrezzato con generatore elettrico e lampade, ed €.35.000,00 (Trentacinquemila/00 Euro) per la rete da circuizione, alla vendita coattiva del bene mobile di seguito indicato e meglio specificato nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza :

lotto unico- "nave da pesca, iscritta presso l'Ufficio Locale Marittimo di Santa Maria di Castellabate (Salerno) al numero 7SA752, denominata "MARIA LUISA" e battente bandiera italiana, del Cantiere Navale Ippolito (Italia), anno di costruzione 1987, lunghezza m. 27,72, larghezza m. 6,50, materiale dello scafo legno, stazza lorda 90,09 tonn, stazza netta 31,03 tonn, stazza internazionale 77 GT, un motore diesel Baudouin - Mod. 12M26S, potenza 7matricola 338,56 kW / 2M0628, Servizio/Navigazione Pesca costiera ravvic. / Entro 40 miglia dalla costa naz., Licenza di pesca/Sistemi N.ITA000013938/5 Circuizione - Palangari, comprensiva di una grossa rete da circuizione (cianciolo) con relative attrezzature, di notevole lunghezza e con maglie strette, e due natanti in vetroresina a remi, ciascuno di circa 6 metri di lunghezza, dotati entrambi di gruppo elettrogeno per l'alimentazione di un sistema di lampade (da cui il nome di "lampare"), utilizzati per la particolare tipologia di pesca a circuizione".

rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto con incanto, la successiva udienza per l'esame delle stesse;

evidenziato, quanto alla vendita agli incanti, che :

-essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro €.465.000,00 (Quattrocentosessantacinquemila/00 Euro);

-le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 23.000,00;

-ogni concorrente, per essere ammesso all'incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l'istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione di beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod.civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

-l'istanza, nel caso di presentazione da parte di un minore, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;

-in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;

-non sarà possibile trasferire il bene a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'istanza;

-all'istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);

-l'istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere corredata da un assegno circolare, non trasferibile, intestato alla procedura per un importo pari almeno al 10% del prezzo base d'asta a titolo di cauzione ed in conto prezzo; tale assegno dovrà essere inserito all'interno della busta;

-all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all'incanto;

-le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l'incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell'aggiudicazione;

-le spese del trasferimento cedono a carico dell'aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sui beni acquistati;

FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA CON INCANTO

-per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del bene mobile sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 12.30 del giorno 09 luglio 2021, con le modalità e per il prezzo di cui sopra;

-per il giorno 12 luglio 2021, ore 10.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del bene mobile sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi;

STABILISCE, ALTRESI', CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

-i beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall'esperto nella relazione;

-la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non

M

evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

-l'aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione sul libretto di deposito bancario in atti; in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione;

-soltanto all'esito degli adempimenti precedenti nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest'ultimo, sarà emesso il provvedimento traslativo ;

DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITA' IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE:

-su impulso del procedente , sia predisposto l'avviso di vendita, da pubblicare all'albo dell'Ufficio Giudiziario;

-a cura , rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità:

in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e per estratto, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima della data dell'incanto;

in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, su una rivista periodica a diffusione nazionale specializzata nel settore della nautica , pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima della data dell'incanto;

in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza e della relazione di stima su un sito Internet accreditato dal Ministero della Giustizia, almeno quarantacinque giorni prima della data dell'incanto;

-il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura e a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima della data dell'incanto;

- l'ulteriore pubblicità prescelta è dichiarata sin d'ora non necessaria ai fini dell'esperibilità della vendita;

-della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa – da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite – sia fatto carico al creditore procedente o surrogante;

AVVERTE

fin d'ora le parti che, ove all'udienza fissata per la celebrazione dell'incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente – e cioè a quella stessa udienza – l'articolo 591 cod. proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell'amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita;

ONERA

la cancelleria di notificare la presente ordinanza alle persone indicate nell'art. 655 cod. nav. che non sono comparse;

MANDA

alla Cancelleria per le annotazioni di rito.

Vallo della Lucania , 29/01/2021

Il Giudice dell'esecuzione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 04 FEB. 2021

IL FUNZIONARIO